

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 8-04-1995 REGIONE TOSCANA

Norme per la gestione dell' anagrafe del cane, la tutela degli animali d' affezione e la prevenzione del randagismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 28 del 18 aprile 1995

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l' ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d' affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimola l' educazione al rispetto degli stessi.
2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

ARTICOLO 2

Istituzione dell' anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita l' anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all' iscrizione dei medesimi all' anagrafe canina.
3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all' anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.
4. Ai fini dell' iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell' Ente nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell' animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all' anagrafe canina delle Aziende USL di residenza entro 15 giorni dall' entra in possesso dell' animale.

ARTICOLO 3

Operazioni di anagrafe canina

1. All' atto dell' iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dall' Assessorato alla Sanità , che oltre ai dati segnaletici dell' animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all' animale.
2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.
3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
4. I cani iscritti all' anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all' atto dell' iscrizione, impresso con tatuaggio indolore.
5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l' ottavo mese di vita dell' animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all' ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall' inizio della detenzione.
6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all' art. 2 della presente legge o liberi professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danno all' animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.
7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune d' appartenenza, numero progressivo del cane.
8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.
9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende USL è gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all' art.

28 della LR 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.

ARTICOLO 4

Cani provenienti da altre regioni

1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.
2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall' art. 2, terzo comma.

ARTICOLO 5

Esenzione e norme particolari per l' iscrizione all' anagrafe canina

1. Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:
 - a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;
 - b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

ARTICOLO 6

Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe

1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all' art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli art. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità , i cani possono essere soppressi esclusivamente in modo eutanasico previa anestesia.
2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati e incurabili. In tal caso la soppressione deve essere effettuata in modo eutanasico.
3. Possono provvedere alla soppressione di cani e gatti, nei casi consentiti dal primo e secondo comma, soltanto i medici veterinari, dipendenti dalle Unità sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
4. E' vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui alla presente legge.

ARTICOLO 7

Variazione o cancellazione dell' anagrafe

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL competente territorialmente:
 - a) la scomparsa dell' animale, entro il terzo giorno successivo all' evento;
 - b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell' animale nonchè il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

ARTICOLO 8

Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche

1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sè l' animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l' autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all' art. 9, secondo comma, della presente legge.
3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l' istanza si intende accolta.

ARTICOLO 9

Cani e rifugi

1. I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992 n. 142 provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i criteri stabiliti dagli

articoli 15 e 16 della presente legge.

2. Per canile municipale si intende la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.

3. Per canile rifugio si intende la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale di cui al precedente comma al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collegamento.

4. La gestione delle strutture di cui ai precedenti commi è di competenza dei Comuni singoli o associati. Limitatamente ai canili rifugio, i Comuni possono provvedere alla conduzione tramite convenzioni, con le Associazioni di Volontariato iscritte all' Albo regionale previsto all' art. 4 della LR 26- 4- 1993 n. 28 e che abbiano finalità protezionistiche.

5. Sono esclusi dalle convenzioni i canili che non dispongono di strutture a norma dei parametri fissati della presente legge.

ARTICOLO 10

Organizzazione e compiti di canili e rifugi

1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l' assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.

2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune il servizio di cui al primo comma è assicurato tramite convenzioni con medici veterinari libero - professionisti. L' incarico a libero - professionisti è conferito in base ad una graduatoria valida per un anno, compilata d' intesa fra amministrazione comunale ed ordine provinciale dei medici veterinari, competente territorialmente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il servizio tramite convenzioni con libero - professionisti il Comune stipula una convenzione con la Unità sanitaria locale competente territorialmente.

3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all' art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.

4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell' intervento e dell' eventuale degenza, determinato dal tariffario dell' Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perchè sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.

ARTICOLO 11

Canile Municipale

1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:

a) infermeria;

b) locale di degenza per gli animali;

c) reparto ricovero per cuccioli;

d) cucina;

e) magazzino;

f) servizi igienici per il personale addetto;

g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da ospitare.

2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all' allegato A della presente legge.

ARTICOLO 12

Canile rifugio

1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:

a) ambulatorio;

b) magazzino;

c) cucina;

d) servizi igienici. I locali di cui alla lett a, b, c, d, possono essere in comune con il canile di cui all' art. 15.

2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.

3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle

caratteristiche costruttive di cui all' allegato B.

ARTICOLO 13

Competenze delle USL

1. Alle Unità sanitarie locali competono:

- l' esecuzione degli interventi di cui all' art. 2, c.) 5 della legge 281/ 1991 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico
- sanitaria sui canili rifugio.

2. Nell' ambito dell' attività di propria competenza i servizi di prevenzione in ambito veterinario provvedono, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con le associazioni protezionistiche, a sottoporre a sterilizzazione i gatti che vivono in libertà .

3. Il servizio attività veterinarie, su richiesta dei privati a cui siano ceduti cani ospitati nel rifugio, provvede gratuitamente alla sterilizzazione dell' animale.

ARTICOLO 14

Commissione Regionale Affari Animali

1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.

2. La Commissione è composta da:- L' Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, che la presiede;- un funzionario del Dipartimento Sanità con funzioni di segreteria;- da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL individuati dalla Giunta Regionale; - da un veterinario designato dall' ordine dei Medici Veterinari;- da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezionistiche e di difesa degli animali.

3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta Regionale e scade con il rinnovo del Consiglio Regionale rimanendo in carica fino alla sua costituzione.

4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l' anno.

ARTICOLO 15

Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagio inselvaticiti I. Per l' indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvaticiti si applicano le disposizioni di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori"

ARTICOLO 16

Contributi

1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L' Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

ARTICOLO 17

Informazione, aggiornamento e formazione professionale

1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:

- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende USL finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.

ARTICOLO 18

Norme igieniche

1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.